

65 IdR e convivenza

D. Un IdR che svolge da molti anni il proprio lavoro con impegno e responsabilità può perdere l'incarico datogli dall'Ordinario diocesano per essere andato a convivere?

R. Il quesito è anonimo e forse se ne potrebbe omettere l'esame. Trattandosi, però, di un problema che per vari motivi si potrebbe riproporre, la carità suggerisce di rispondere all'anonimo destinatario. Inutile ricordare che le condizioni per l'IdR prescritte dal Diritto canonico sono contenute nel can. 804,2 che suona: «L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica». Mi permetto esprimere le tre condizioni del profilo professionale dell'IdR in termini assonanti: conoscenza, competenza e comportamento.

La **conoscenza** è certificata dal titolo didattico e/o di studio posseduto dal docente. La **competenza** penso vada intesa come capacità pedagogico-didattica di relazionarsi ai dirigenti, ai colleghi, alle varie agenzie educative e soprattutto ai destinatari dell'IRC. Il **comportamento** richiama alla testimonianza di vita data dal docente. E veniamo al termine convivere, presente nel quesito.

Convivere richiama alla convivenza, che può essere una comunità dove uno vive, ma può avere anche il significato negativo di accoppiamento senza alcune legittimità. E uno dei termini usati per velare la realtà concreta, come quando si chiama interruzione di gravidanza l'aborto e si aggettiva la libertà dell'amore con libero amore. Mi spiego: se un insegnante di religione si accasa senza sposare (non mi interessa saperne i motivi), come può essere considerato soggetto di testimonianza cristiana? L'IRC per la sua connotazione specifica si realizza con la testimonianza di vita, che contagia sempre e più di tutte le parole e gli insegnamenti. Le ipotesi di valutazione negativa sul comportamento dell'IdR possono essere diverse: dal divorzio

al matrimonio solo civile, alla separazione di fatto e di diritto, ecc. L'autorità ecclesiastica, alla quale compete valutare tutti gli elementi comportamentali per dare legittimamente l'idoneità richiesta, è giudice in merito. Così come per la competenza può esprimersi anche l'autorità scolastica: un IdR incapace di tenere la disciplina, scontroso, maleducato, ecc..., può essere richiamato e allontanato dall'insegnamento come ogni altro docente. Con il nuovo stato giuridico la perdita dell'idoneità metterà il docente di IRC in mobilità e quindi potrà accedere ad altro servizio nell'amministrazione scolastica (o altrove). Attualmente esiste la delibera n. 41 della CEI, che tratta del Riconoscimento e revoca della idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (vedi: T. CAPPELLI, Il ruolo del docente di religione, Elledici, Leumann, p. 264).

TULLIO CAPPELLI